

# 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

**BOZZE DI STAMPA**

**4 aprile 2023**

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**A.S. 564**

**BOZZA EMENDAMENTI APPROVATI**

**4 APRILE 2023, ORE 21**

### **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.7 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

##### **Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole "categorie produttive e sociali,", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "del settore bancario, finanziario e assicurativo,".

b) al comma 4, lettera e), numero 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Per gli interventi di titolarità del *Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4.*".

c) al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: "con il Servizio Centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR"

d) al comma 5, sostituire le parole «euro 533.950» con le seguenti «euro 549.980» e le parole «euro 640.730» con le seguenti «euro 659.980».

Conseguentemente

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1) aggiungere infine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.";

b) al comma 2, premettere le seguenti parole "In relazione ai dati di cui al comma 1, ";

c) al comma 3, lettera a) premettere le seguenti parole: "ai sensi del regolamento (UE) 241/2021".

---

## Art. 3

### 3.7 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3)]

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

#### Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1",* al secondo periodo, dopo le parole: "sentito il soggetto attuatore" sono inserite le seguenti: "anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia" e dopo le parole: "il potere di adottare" è inserita la seguente: "tutti".

---

### **3.8 (testo 3)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO

#### **Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, dopo le parole: "sentito il soggetto attuatore" sono inserite le seguenti: "anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia" e dopo le parole: "il potere di adottare" è inserita la seguente: "tutti".*

---

## **Art. 4**

### **4.10 (testo 2)**

PATUANELLI

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica".*

---

## **Art. 6**

### **6.9 (testo 2) [id. a 6.0.3 (testo 3)]**

DAMANTE, SIRONI

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)*

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»

---

### **6.0.3 (testo 3)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)*

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»

---

## **Art. 7**

### **7.0.8 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)*

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".

---

### **7.0.15 [id. a 7.0.8 (testo 2) e 14.0.5 (testo 3)]**

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)*

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".

---

**7.0.17 (testo 3)**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

**Approvato**

*"Art. 7-bis*

*(Disposizioni urgenti in materia di  
garanzie definitive negli appalti pubblici)*

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

---

**Art. 8**

**8.17 (testo 2) [id. a 8.18 (testo 2)]**

CANTÙ, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

**Approvato**

Al comma 5 sostituire le parole: "al comma" con le seguenti: "ai commi 3 e" e dopo le parole: "enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".

---

**8.18 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, SIGISMONDI, LISEI, MENNUNI, NOCCO

**Approvato**

Al comma 5 sostituire le parole: "al comma" con le seguenti: "ai commi 3 e" e dopo le parole: "enti locali" inserire le seguenti: "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".».

---

**8.23 (testo 2)**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI, MATERA

**Approvato**

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti».

---

**8.63 (testo 2)**

MURELLI, DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

**Approvato**

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».

---

#### **8.0.4 (testo 2) [id. a 14.53 (testo 2);]**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **Art. 8-bis**

*(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)*

1. Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis*) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decre-

to-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 56 con il seguente

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio."

---

## **Art. 10**

### **10.1 [id. 8.63 (testo 2);]**

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

#### **Approvato**

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».

---

### **10.2 (testo 2)**

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'alinea dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».*

---

## **Art. 12**

### **12.1 (testo 2)**

SIRONI, CASTELLONE

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) la parola "adottato" è sostituita dalle seguenti: "da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2) le parole "In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali".

---

## Art. 14

### 14.25

LOTITO

#### Approvato

*Al comma 1, alla lettera d), punto 2), al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*

"Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25."

---

#### **14.45 (testo 2)**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

#### **Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 4, sostituire le parole: ", 8 e 13" con le seguenti: "e 8";

al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»

---

#### **14.53 (testo 2)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MAGNI

#### **Approvato**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **Art. 8-bis**

*(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)*

1. Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 56 con il seguente

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della con-

clusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio.".

---

#### **14.0.5 (testo 3)**

MANCA, FINA

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)*

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".

---

#### **14.0.8**

DAMIANI

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis* (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato

con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.».

---

## Art. 15

### 15.0.1 (testo 2)

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### Approvato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 15-bis

*(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)*

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propeedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede:

a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento;

b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del

trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano."

---

## **Art. 17**

### **17.12**

MENNUNI, SCURRIA, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

#### **Approvato**

*Al comma 3 dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» aggiungere il seguente periodo «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa, ».*

---

## **Art. 18**

### **18.4**

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "alle pubbliche amministrazioni, agli enti*

*territoriali*" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta".

## **18.9**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

### **Approvato**

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole «apposita richiesta» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

b) Al comma 3 dopo le parole «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Dopo l'art. 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 49-bis**

*(Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza)*

1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico

nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori."

2. Conseguentemente, l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è abrogato.";

d) Al comma 7 prima delle parole "per la realizzazione delle infrastrutture" sono aggiunte le seguenti "Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente: 54-*bis*».»

---

## 18.14

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO

### Approvato

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*."

---

**18.26 (testo 2)**

SIRONI, CASTELLONE

**Approvato**

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";».

---

**18.38 (testo 2)**

MANCA

**Approvato**

*Dopo il comma 10 inserire il seguente: « 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40 comma 3 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.»*

---

**18.43 [id. 18.44 (testo 2)]**

DE POLI

**Approvato**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:

*"o portale telematico di riferimento".*

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

*4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."*

---

#### **18.44 (testo 2)**

SIRONI, CASTELLONE

#### **Approvato**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:

*"o portale telematico di riferimento".*

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

*4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."*

---

## **Art. 19**

#### **19.1 (testo 2)**

DAMIANI

#### **Approvato**

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024»,

aggiungere le parole: «;il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti.";

a-ter) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della *short list* di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla *short list* di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti di cui alla stessa *short list*.";

b) alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole "sono conferiti" inserire le seguenti: "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

---

## 19.8 (testo 2)

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

### Approvato

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

## Art. 21

### 21.2

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### Approvato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera *a)*, al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.»;

*b)* dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«*11-bis.* Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».

---

## **Art. 24**

### **24.1 (testo 2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

#### **Approvato**

*Al comma 2, capoverso <<1 bis>>, dopo le parole: "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," aggiungere le seguenti parole: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito".*

---

### **24.6 [id. a 24.1 (testo 2)]**

DAMANTE, DI GIROLAMO, SIRONI

#### **Approvato**

*Al comma 2, capoverso«1 bis», dopo le parole:«interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» inserire le seguenti:«, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,».*

---

### **24.11 (testo 2)**

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;
- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";
- c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";
- d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.";

c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi".».

---

## **Art. 26**

### **26.1**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

#### **Approvato**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»".

---

### **26.3 (testo 2)**

LOMBARDO, FREGOLENT

#### **Approvato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. "L'art. 6 comma 6, della legge 24 dicembre 2010, n. 240 si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi

prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico".

---

## **26.4 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

«4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»;

b) al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un importo non superiore al due per cento».

---

## **26.6 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

### **Approvato**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-*bis*. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione de-

gli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.»."

---

## **Art. 27**

### **27.0.1 (testo 2)**

LORENZIN

### **Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)*

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-*bis*. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".»

---

## **Art. 28**

### **28.1 (testo 2) [id. a 28.2 (testo 2)]**

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-ter**

*(Regime autorizzatorio per l'esercizio  
di una struttura residenziale universitaria)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR.

## 28.2 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI, FREGOLENT

### Approvato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-*ter***

*(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR.

## **Art. 29**

### **29.4 (testo 2) [id. a 29.6 (testo 2)]**

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, MUSOLINO, MAGNI

#### **Approvato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire le parole: "agli interventi" con quelle: "le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi" e le parole: "si applica la disciplina prevista" con quelle "applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell' ";

*Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018."*

---

### **29.6 (testo 2)**

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire le parole: "agli interventi" con quelle: "le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi" e le parole: "si applica la disciplina prevista" con quelle "applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell' ";

*Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018."*

---

## **Art. 30**

### **30.1 (testo 2)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

#### **Approvato**

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

0a-bis) al comma 136-bis,

1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";

2) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"

0a-ter) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente: "136.ter Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.".

---

### **30.3 (testo 2)**

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole "tre mesi" sono aggiunte le seguenti "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi "»*

---

## **Art. 31**

### **31.11 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **31.0.1 (testo 2)**

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

#### **Approvato**

#### **«Art. 31-*bis*.**

1. All'art. 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».»

---

## Art. 33

### 33.2 (testo 2) [id. a 33.3 (testo 2);]

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

#### Approvato

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

b) al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente: "n. 1-*bis*) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-*bis* del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.»"

c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-*bis*. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche: 1.all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli

articoli 44 e 53-*bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

### **33.3 (testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

b) al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente: "n. 1-*bis*) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-*bis* del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.»."

c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-*bis*. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche: 1.all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-*bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

---

### **33.5**

LOTITO

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera a), al punto 5) le parole: "secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo e quarto periodo".*

---

### **33.6 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI, SIGISMONDI

#### **Approvato**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 9, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 5-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare,

in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo.»;

b) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, entro novanta sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.»;

c) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

1) «5-quater. *E' autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma*

*dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.»;*

2) «5-*quinquies*. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 - ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

### **33.7 (testo 2)**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Sindaco del comune di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuarsi attraverso il sistema di BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle dispo-

sizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

---

## **Art. 42**

### **42.3 (testo 3)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

#### **Approvato**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2025".

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per l'approvvigionamento idrico".

---

## **Art. 45**

### **45.1 (testo 2) [id a 45.2 (testo 2);]**

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depo-

siti e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

---

#### **45.2 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

#### **Approvato**

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

---

#### **45.4 (testo 2)**

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2 *bis*. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

## 45.6 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, SILVESTRO

### Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1 aprile 2008.

2-*ter*. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-*quater*. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

*2-sexies.* Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

---

## **Art. 47**

### **47.4**

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

### **Approvato**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse».

---

**47.7 [id. a 47.88 (testo 2)]**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

**Approvato**

*All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

"01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1);";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";

c) al comma 3:

1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni,

al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.".";

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".

---

#### **47.13 (testo 4) [id. a 47.18 (testo 2);]**

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

#### **Approvato**

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-*bis*. all'articolo 22, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente:

"1-*ter*. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.".

---

**47.14 (testo 2) [id. a 47.134 (testo 2);]**

MANCA

**Approvato**

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "oa) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"

---

**47.18 (testo 2)**

BORGHESE

**Approvato**

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1."

---

**47.29 (testo 2) [id. a 47.90 (testo 2) e 47.94 (testo 2);]**

MISIANI

**Approvato**

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove prevista, e";

---

**47.30 (testo 2)**

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

**Approvato**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<a-*bis*) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-*bis* Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-*ter*. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-*ter*. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-*bis* è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

---

## **47.88 (testo 2)**

DAMIANI

### **Approvato**

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

"01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1);";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";

c) al comma 3:

1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni,

al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA.".";

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".

---

#### **47.90 (testo 2)**

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

#### **Approvato**

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove prevista, e";

---

#### **47.94 (testo 2)**

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO, MAGNI

#### **Approvato**

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove prevista, e";

---

**47.105**

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

**Approvato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice."

---

**47.106**

FREGOLENT, LOMBARDO

**Approvato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice».

---

**47.107**

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

**Approvato**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice."

---

**47.127 (testo 2) [id. a 47.128 (testo 2) e 49.9 (testo 2)]**

LOTITO

**Approvato**

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

- a. l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- b. l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- c. fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

---

#### **47.128 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a. l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b. l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c. fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

---

#### **47.130 (testo 3)**

ROMEO, DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

#### **Approvato**

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su con-

dotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".

---

**47.134 (testo 2)**

TREVISI, SIRONI, CASTELLONE

**Approvato**

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "oa) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"

---

**47.0.1 (testo 2)**

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis**

(Introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.».

---

## **Art. 49**

### **49.9 (testo 2)**

MISIANI

#### **Approvato**

*Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:*

«11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a. l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b. l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c. fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

---

### **49.49**

Sabrina LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

#### **Approvato**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa» *con le seguenti:* «nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.»

---

**49.52 (testo 2)**

SCURRIA, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO

**Approvato**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

---

**49.0.6 (testo 2)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO, MURELLI

**Approvato**

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

"Articolo 49-*bis*

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, **sostituire la parola "**, prevedendo" con le seguenti: **"nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili"**

---

## **Art. 50**

### **50.6 (testo 2)**

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT, VERSACE

#### **Approvato**

Al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: "dei componenti del Nucleo" è inserita la seguente: "non".

---

## **Art. 51**

### **51.1 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

*"1 - bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dai commi da 1-quater a 1-quinquies.*

*1 - ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autoretà politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1 - bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio*

degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

*1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023, n. 2023/435, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183 che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento - nei limiti delle relative risorse disponibili - di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.*

---

## Art. 52

### 52.1 (testo 2) [id. a 52.9 (testo 2)]

LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

#### Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "abusiva" è soppressa.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della medesima legge n. 178

*del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.»*

---

**52.9 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

**Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "abusiva" è soppressa.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: *«5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della medesima legge n. 178 del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.»*

---

**52.11 (testo 2)**

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

**Approvato**

Aggiungere in fine il seguente comma:

*«5-bis. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente, le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

---

## **Art. 55**

### **55.4 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi».

b) comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», sono soppresse.

---

## **EMENDAMENTO**

### **(al disegno di legge di conversione)**

## **Art. 1**

### **x1.1 [già 21.3 (testo 2)]**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

#### **Approvato**

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono so-

*stituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza».*"

---